



Università
per Stranieri
di Perugia

www.unistrapg.it



GOVERNARE E GOVERNARSI

**Incontro formativo rivolto alle studentesse e agli studenti
neoeletti Rappresentanti,
a chi è già in carica e a chi prevede di candidarsi in futuro**

Martedì 17 giugno 2025, ore 16:30

Palazzina Valitutti, Aula C

Campus universitario, Piazza Giorgio Spitella, 3 - Perugia

Coordina il prof. Federico Niglia

Organizzazione a cura del Servizio Organi collegiali,



www.unistrapg.it/studenti



Indispensabile, ai fini di un efficace esercizio della rappresentanza, è la conoscenza dell'istituzione, del suo funzionamento, delle **competenze dell'organo in cui si viene eletti**, e degli strumenti di intervento a disposizione anche al fine di fungere da raccordo continuativo ed efficace con gli Organi di Ateneo.

Ogni organo ha un ruolo specifico nella gestione dell'Ateneo, pertanto è importante saper individuare **i giusti interlocutori** per le necessità di confronto.

Negli organi collegiali vengono prese le decisioni e individuate le strategie da mettere in atto.

Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Norme in materia di organizzazione delle università

Novità introdotte in materia di ruoli attribuiti agli studenti

TITOLO 1 “Organizzazione del Sistema universitario”, **art. 2** (Organi e articolazione interna delle università), **comma 2**, lettere g), h), i)

g) istituzione **in ciascun dipartimento**, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una **commissione paritetica docenti-studenti**, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio...;

h) **garanzia di una rappresentanza elettiva** degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere **f),i) e q)**, **nonché alle lettere f) e g) del presente comma**, in conformità a quanto previsto dall'[articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 1995, n. 236](#); attribuzione **dell'elettorato passivo** agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;

i) **introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca**, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

L'**articolo 2**, comma 2 dello Statuto prevede, tra l'altro, che l'Università contribuisca, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a promuovere e garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale e la loro diretta partecipazione ai relativi processi.

L'**articolo 11**, comma 1, lettera h) dello Statuto stabilisce che il Senato Accademico prenda in esame, per gli aspetti di sua competenza, i pareri e le proposte formulate dal Collegio dei Rappresentanti degli Studenti, e su proposta del Collegio stesso approvi la Carta dei Diritti degli Studenti.

L'**articolo 13**, comma 1, lettera f) dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alle tasse e ai contributi a carico degli studenti dei corsi universitari, previo parere del Senato Accademico e sentito il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti

L'**articolo 18** è dedicato al Collegio dei rappresentanti degli Studenti, l'organo di rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato.

In particolare

«Il Collegio dei rappresentanti degli Studenti:

a) esprime pareri agli organi dell'Università:

- su esplicita richiesta di questi
- di propria iniziativa, su tutte le materie di interesse degli studenti e in particolare su attività didattica, servizi agli studenti, diritto allo studio, contributi e tasse a carico degli studenti, modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio»;

L'**articolo 19** è dedicato «Azioni dell'Ateneo in favore del diritto allo studio e del benessere degli studenti»

Gli Organi Collegiali dell'Università per Stranieri di Perugia: uno sguardo di insieme

Organi di Ateneo e dipartimentali in cui è prevista una rappresentanza studentesca

- Senato Accademico
- Consiglio di Amministrazione
- Nucleo di Valutazione
- Consigli di Dipartimento
- Commissioni paritetiche docenti-studenti
 - Consigli di Corso



Il Senato Accademico



Il Senato Accademico è organo di governo scientifico e didattico dell'Ateneo.

Ha funzione di indirizzo, programmazione, coordinamento e raccordo delle attività didattiche, di ricerca e culturali dell'Ateneo.

Il Senato Accademico, in base a quanto previsto dallo Statuto d'Ateneo all'art. 11, comma 1, alla lettera g) «formula proposte e pareri in materia di servizi agli studenti» e alla lettera h) «prende in esame, per gli aspetti di sua competenza, i pareri e le proposte formulate dal Collegio dei Rappresentanti degli Studenti, e su proposta del Collegio stesso approva la Carta dei Diritti degli Studenti».

Il Consiglio di amministrazione



Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo dell'Ateneo, con funzioni **di indirizzo strategico**, di **programmazione generale**, di **vigilanza e controllo sulla gestione amministrativa**, sulla **sostenibilità finanziaria** e sulla **situazione economica e patrimoniale dell'Ateneo**.

Il Consiglio di Amministrazione, in base a quanto previsto dallo Statuto d'Ateneo **all'articolo 13**, comma 1, alla lettera f) delibera:

- in ordine alle tasse e ai contributi a carico degli studenti dei corsi universitari, previo parere del Senato Accademico e sentito il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti
- in ordine all'assegnazione, in considerazione delle finalità generali dell'Ateneo e delle relative priorità, nonché delle disponibilità di bilancio, di uno stanziamento finalizzato allo svolgimento delle attività culturali e sportive in favore degli studenti iscritti all'Università.

Il Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione è costituito ai sensi della legge 370/1999 e della legge 240/2010, è l'organo di Ateneo responsabile della verifica della **qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica**, dell'attività di ricerca e del **corretto utilizzo delle risorse pubbliche**. Il Nucleo valuta inoltre l'**efficacia** e l'**efficienza** dell'Amministrazione e dei rispettivi servizi.

A livello di Ateneo è normato dell'articolo 15 dello Statuto e ad esso è attribuito il compito di promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'azione didattica, di ricerca ed amministrativa dell'Università.

Il Nucleo, in particolare ai sensi dell'articolo 15, comma 2 dello Statuto d'Ateneo verifica la qualità delle attività di didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti.



I Consigli di Dipartimento

I Consigli di Dipartimento durano in carica tre anni e deliberano in materia di **programmazione e di gestione delle attività dipartimentali**.

È compito del Dipartimento promuovere e coordinare le attività di ricerca e didattiche. In particolare il Consiglio:

- elabora, sviluppa e coordina progetti di ricerca;
- delibera la destinazione dei fondi di Ateneo per la ricerca scientifica sulla base dei criteri stabiliti dal Senato Accademico
- promuove l'istituzione di borse di studio e di contratti di ricerca
- istituisce i Consigli di Corso di studio
- propone al Senato accademico l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e laurea magistrale, di corsi di specializzazione, formazione e dei master e dei corsi di dottorato di ricerca e ne programma e coordina le attività.



Le Commissioni paritetiche docenti-studenti

L'articolo 2, comma 2, della legge 240/2010 dispone l'istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti studenti.

La Commissione, in base all'articolo 24 dello Statuto di Ateneo, costituisce un **osservatorio permanente per il monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti**.

Spetta alla Commissione:

- a) formulare **pareri** al Senato Accademico sull'attivazione e sulla soppressione di **corsi di studio**;
- b) individuare **indicatori** per la valutazione dei risultati e proporli al Nucleo di Valutazione;
- c) redigere una propria **relazione annuale** da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Dipartimento.

In merito alla Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti, l'articolo 13 del D.Lgs. 19/2012 prevede che:

- 1.** Le commissioni paritetiche docenti-studenti, previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, redigono una **relazione annuale** che contiene proposte al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo.
- 2.** L'elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori di competenza di cui all'articolo 12, comma 4, e anche sulla base di **questionari o interviste agli studenti**, preceduti da un'ampia attività divulgativa delle politiche qualitative dell'ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualità adottato dall'ateneo.
- 3.** La relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti viene trasmessa ai nuclei di valutazione interna e al senato accademico entro il 31 dicembre di ogni anno.

I Consigli di Corso

Sono istituiti per ciascun Corso di laurea e di laurea magistrale dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.

I Consigli di Corso di Studio hanno funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Dipartimento con riferimento all'istituzione e all'attivazione dei corsi di studio, al coordinamento e alla programmazione dell'attività didattica e degli insegnamenti, ai progetti di sperimentazione ed innovazione didattica.

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio risponde del buon andamento delle attività didattiche svolte all'interno del corso, delle attività di tutorato, dei servizi didattici integrativi nonché dell'organizzazione delle prove di ingresso al relativo corso di Laurea e Laurea Magistrale e delle modalità di recupero di eventuali debiti formativi da parte degli iscritti.



Collegio dei rappresentanti degli studenti
Statuto di Ateneo - Art. 18 Organi di rappresentanza degli studenti



1. Il Collegio dei rappresentanti degli Studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato. Il Collegio è composto dai rappresentanti eletti dagli studenti in tutti gli organi e soggetti istituzionali in cui sia prevista una rappresentanza studentesca. Qualora uno studente partecipi al Collegio in forza di due o più mandati di rappresentanza, egli potrà esprimere in seno ad esso un unico voto. Il mandato dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi ha una durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta.
2. Il Collegio dei rappresentanti degli Studenti:
 - a) esprime pareri agli organi dell'Università:
 - su esplicita richiesta di questi
 - di propria iniziativa, su tutte le materie di interesse degli studenti e in particolare su attività didattica, servizi agli studenti, diritto allo studio, contributi e tasse a carico degli studenti, modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;
 - b) propone al Senato Accademico l'approvazione della Carta degli studenti;
 - c) nomina i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario;
 - d) esprime al Consiglio di Amministrazione parere in merito alla nomina del Garante degli studenti;
 - e) propone l'inserimento di una componente studentesca in commissioni e gruppi di lavoro;
 - f) adotta, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, un proprio Regolamento interno;
 - g) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Università.

INOLTRE

- ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, ogni componente del Collegio dei rappresentanti degli studenti partecipa, con voto ponderato pari al 50%, all'elezione del Rettore.
- ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, un componente indicato dal Collegio dei Rappresentanti degli Studenti partecipa alla Consulta del Territorio. La Consulta, costituita presso l'Università, è un organo con funzioni di confronto e collegamento permanente con il contesto istituzionale, sociale ed economico di riferimento. Essa svolge attività di raccordo con la programmazione dello sviluppo socioculturale e produttivo del territorio.

Organi esterni che prevedono rappresentanze elettive degli studenti:

- Commissione di Garanzia degli studenti della Regione Umbria (ADISU)
 - Comitato Regionale Universitario dell'Umbria (CRU)
 - Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU)

Commissione di Garanzia degli Studenti della Regione Umbria



Missione

La Commissione di Garanzia degli studenti della Regione Umbria, istituita con Legge regionale 6/2006, modificata con la Legge regionale 4/2009 e integrata con la Legge regionale 2/2017, ha il compito di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti al controllo sulla qualità degli interventi e dei servizi. Inoltre esprime pareri e formula proposte sugli interventi di cui all'articolo 3 legge regionale 6/2006 ed esprime pareri sugli atti di programmazione. La Commissione ha anche il diritto di accesso nei locali destinati ai servizi e verifica l'adeguatezza degli stessi rispetto alle esigenze degli studenti.

Costituzione Commissione 2022/2024

La Commissione di Garanzia degli studenti della Regione Umbria si è costituita con Decreto della Presidente della Giunta Regionale 03/03/2022 n. 4 a seguito del risultato delle elezioni universitarie che si sono svolte all'Università degli Studi, all'Università per Stranieri e negli Istituti Universitari e istituti superiori di grado universitario con sede in Umbria.

Comitato Regionale Universitario dell'Umbria (CRU)

Il CRU, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 25/98, provvede al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie nonché di coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.

Il CRU, inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c) del DPR 25/98, esprime pareri motivati sulle proposte formulate da parte delle Università o di altri soggetti pubblici e privati in attuazione della programmazione triennale del sistema universitario, verificando preliminarmente la coerenza di tali proposte con gli obiettivi del decreto ministeriale relativo al triennio di riferimento, provvedendo a trasmettere al MUR sia le proposte che i relativi pareri.

Il CRU esprime, altresì, pareri sulle proposte formulate ai sensi dell'art. 4 del DPR 25/98, relative alla istituzione da parte delle Università di nuove Facoltà e Corsi di Studio nel territorio sede dell'Ateneo con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario. I pareri in questione devono essere richiesti dalle Università e dagli altri soggetti pubblici e privati proponenti, anche nel caso in cui tali proponenti abbiano la loro sede amministrativa in Regioni esterne a quella interessata alla proposta. Qualora la proposta riguardi iniziative da ubicare in più territori regionali, il parere deve essere espresso dai CRU delle Regioni interessate riuniti in seduta congiunta.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (CNSU)



Il **Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari** è organo **consultivo** di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle università italiane, di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione e di dottorato. Esso formula **pareri e proposte al Ministro** dell'istruzione, università e ricerca :

- sui progetti di riordino del sistema universitario predisposti dal Ministro;
- sui decreti ministeriali, con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitario, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;
- sui criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione del fondo di finanziamento ordinario e della quota di riequilibrio delle università.

Elegge nel proprio seno otto rappresentanti degli studenti nel Consiglio Universitario Nazionale;

Può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro su altre materie di interesse generale per l'università;

Presenta al Ministro, entro un anno dall'insediamento, una **relazione** sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema universitario;

Può rivolgere **quesiti** al Ministro circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro 60 giorni.

Il C.N.S.U. è composto da ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica, da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione e da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Questioni relative allo svolgimento della seduta:

- Convocazione, Ordine del Giorno, materiale
 - Quorum, discussione, votazione
- Presentazione argomenti, discussione e votazione
- Verbale (discussione riportata in forma sintetica)

Delibere:

- *Atto amministrativo attraverso il quale un Organo collegiale esprime una volontà decisionale su un determinato ambito o sfera di competenza*

Focus

- Motivazione («*ritenuto opportuno*»)
- Dispositivo (la volontà dell'Organo deliberante «decreta», «delibera»)